

Bruxelles, 11 dicembre 2020
(OR. en)

13972/20

FRONT 342
VISA 138
IXIM 136
DATAPROTECT 149
DELACTION 170
COMIX 565

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 8709 final
Oggetto:	DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE del 10.12.2020 recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l'apposizione di un indicatore

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 8709 final.

All.: C(2020) 8709 final

Bruxelles, 10.12.2020
C(2020) 8709 final

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 10.12.2020

recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l'apposizione di un indicatore

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A settembre 2018 Parlamento europeo e Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)¹.

Il regolamento dispone che la Commissione europea adotti gli atti delegati necessari per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'ETIAS.

In particolare, a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 39, paragrafo 2, e dell'articolo 89 di tale regolamento, alla Commissione è delegato il compito di istituire adeguate salvaguardie per mezzo di regole e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d'informazione e per definire le condizioni, i criteri e la durata dell'apposizione di un indicatore.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Per la stesura del necessario atto delegato è stato costituito un gruppo di esperti. Tutti gli Stati membri hanno avuto la possibilità di nominare rappresentanti che partecipassero al gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza in conformità dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. La presente decisione della Commissione è stata pertanto elaborata sulla scorta dei contributi apportati dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito di tale gruppo di esperti. Il gruppo di esperti è stato consultato tra il 18 dicembre 2018 e il 4 febbraio 2020, dopodiché gli esperti e la Commissione hanno considerato definitivo il documento. Agli esperti è stata inoltre data la possibilità di trasmettere alla Commissione europea osservazioni scritte.

Sono stati consultati l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel cui ambito sarà istituita l'unità centrale ETIAS, ed Europol.

In tema di esigenze tecniche e di fattibilità della misura proposta, la Commissione si è valsa della consulenza dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

Prima dell'adozione è stato consultato il garante europeo della protezione dei dati per accertare che fossero rispettate le disposizioni in materia.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1240, quando le unità nazionali ETIAS rilasciano un'autorizzazione ai viaggi, possono rilasciarla con due tipi di indicatori. Il primo raccomanda alle autorità di frontiera di procedere a una verifica in seconda linea. Il secondo informa le autorità di frontiera che durante il trattamento della domanda è emerso un riscontro positivo in uno o più degli altri sistemi di informazione consultati nell'ambito delle verifiche automatizzate ETIAS. Questo secondo tipo di indicatore è inoltre necessario per indicare che il riscontro positivo è stato valutato e verificato e che si è concluso che si tratta di un falso riscontro positivo o che non vi sono motivi per rifiutare l'autorizzazione ai viaggi. Le

¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

unità nazionali ETIAS possono aggiungere tali indicatori anche su richiesta di uno Stato membro consultato.

In particolare, a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti delegati, regole e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d'informazione e definire le condizioni, i criteri e la durata dell'apposizione di un indicatore. Inoltre, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati per definire ulteriormente il tipo, la lingua e il formato delle informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte, nonché i motivi degli indicatori.

La decisione è stata elaborata tenendo conto delle esigenze del principio di proporzionalità. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi con un indicatore, la decisione è limitata alle disposizioni in materia di apposizione di un indicatore del regolamento (UE) 2018/1240. Le informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte a un indicatore sono limitate a quanto necessario ai fini dell'esecuzione delle ulteriori verifiche richieste. La decisione stabilisce adeguate misure di salvaguardia per evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi di informazione. Tali misure di salvaguardia definiscono le regole e le procedure in materia di apposizione di un indicatore, riducendo le informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte ai due tipi di indicatori nel quadro specifico del regolamento (UE) 2018/1240.

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 10.12.2020

recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l'apposizione di un indicatore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226², in particolare l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.
- (2) Quando trattano le domande, le unità nazionali ETIAS possono apporre alle autorizzazioni ai viaggi due tipi di indicatori: un indicatore "ulteriori verifiche necessarie" e un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto". Al fine di garantire che vi siano misure di salvaguardia adeguate per l'uso degli indicatori ed evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi di informazione, è opportuno stabilire le condizioni, i criteri e la durata dell'apposizione di un indicatore, nonché le regole e le procedure per apporre un indicatore.
- (3) Il primo tipo di indicatore ("ulteriori verifiche necessarie") dovrebbe essere utilizzato in caso di dubbi circa l'esistenza di motivi sufficienti per rifiutare l'autorizzazione ai viaggi e raccomanda alle autorità di frontiera di procedere a una verifica in seconda linea. L'indicatore dovrebbe indicare il tipo di dubbio o dubbi che hanno determinato la necessità di un'ulteriore verifica da parte delle autorità di frontiera.
- (4) Il secondo tipo di indicatore ("falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto") dovrebbe essere utilizzato per indicare alle autorità di frontiera che durante il trattamento della domanda è emerso un riscontro positivo in uno o più altri sistemi di informazione consultati nell'ambito delle verifiche automatizzate ETIAS e che è stato verificato che esso costituiva un falso riscontro positivo o che il trattamento manuale ha dimostrato che non vi era alcun motivo per rifiutare un'autorizzazione ai viaggi.
- (5) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) n. 2018/1240, quando è apposto un indicatore devono essere forniti i motivi della sua apposizione e tutte le informazioni aggiuntive rilevanti per le autorità di frontiera al fine di assisterle nell'esercizio delle loro funzioni. A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, è necessario definire ulteriormente i motivi degli

² GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

indicatori e il tipo di informazioni aggiuntive che le unità nazionali ETIAS possono aggiungere, nonché la lingua e il formato. Per entrambi i tipi di indicatori, le unità nazionali ETIAS dovrebbero ricevere istruzioni ed essere guidate dal sistema d'informazione ETIAS e avere a disposizione un elenco di opzioni tra cui scegliere il tipo di informazioni da aggiungere agli indicatori.

- (6) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, qualora le informazioni fornite da un richiedente nel modulo di domanda siano ritenute insufficienti per consentire l'adozione di una decisione sull'autorizzazione, può essere chiesto al richiedente di fornire informazioni o documenti aggiuntivi. Tali informazioni o documenti aggiuntivi possono, tra l'altro, far parte delle informazioni aggiuntive rilevanti ai fini delle verifiche in seconda linea di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), e all'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1240, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio³; il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁵.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶

³ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁴ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁵ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁶ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁷.

- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁸, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁹.
- (13) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (14) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e ha espresso un parere il 4 settembre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Responsabilità delle unità nazionali ETIAS in materia di apposizione di un indicatore alle autorizzazioni ai viaggi

- 1. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può apporre a un'autorizzazione ai viaggi un indicatore di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (indicatore "ulteriori verifiche necessarie") o all'articolo 36, paragrafo 3, del medesimo regolamento (indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto") o una combinazione di entrambi gli indicatori.
- 2. Anche le unità nazionali ETIAS degli Stati membri che rilasciano autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE)

⁷ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁸ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁹ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

2018/1240 possono apporre a tali autorizzazioni ai viaggi gli indicatori di cui al paragrafo 1.

3. Un'unità nazionale ETIAS di uno Stato membro consultato può chiedere all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente di apporre a un'autorizzazione ai viaggi un indicatore "ulteriori verifiche necessarie" o "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto". La richiesta è presentata unitamente al parere motivato positivo sulla domanda di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.
4. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente decide se rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con un indicatore tenuto conto delle eventuali richieste ricevute dalle unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati e solo dopo aver ricevuto tutti i pareri positivi da tali unità nazionali ETIAS.
5. Qualora decida di non apporre l'indicatore richiesto dall'unità nazionale ETIAS di uno Stato membro consultato, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente indica i motivi della sua decisione in un testo libero registrato nel fascicolo di domanda. I motivi sono comunicati automaticamente dal sistema d'informazione ETIAS allo Stato membro consultato.

Articolo 2

Condizioni per l'apposizione di un indicatore "ulteriori verifiche necessarie"

1. Un indicatore "ulteriori verifiche necessarie" può essere apposto all'autorizzazione ai viaggi se è accertato che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) sussiste un dubbio ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 che non costituisce un dubbio che fa scattare l'obbligo di rifiutare l'autorizzazione ai viaggi a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;
 - (b) il dubbio può essere verificato o sciolto alla frontiera;
 - (c) sono pervenute le informazioni o i documenti aggiuntivi richiesti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240; e
 - (d) è stato selezionato almeno uno dei motivi per l'apposizione di un indicatore di cui all'articolo 4 della presente decisione.
2. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato può chiedere l'apposizione di un indicatore "ulteriori verifiche necessarie" all'autorizzazione ai viaggi se ha accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono soddisfatte.

Articolo 3

Soddisfacimento delle condizioni per l'apposizione di un indicatore "ulteriori verifiche necessarie"

1. La condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), si considera soddisfatta se l'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore o ne chiede l'apposizione ha dichiarato che il dubbio:
 - (a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240; e
 - (b) non costituisce un dubbio di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 che fa scattare l'obbligo di rifiutare l'autorizzazione ai viaggi.
2. La condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), si considera soddisfatta se l'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore o ne chiede l'apposizione ha indicato che il dubbio o i dubbi rientrano in una o più delle seguenti categorie di rischio:
 - (a) un rischio per la sicurezza, basato su dubbi riguardanti:
 - (1) l'identità della persona (compreso l'uso improprio di documenti di viaggio autentici);
 - (2) l'autenticità dei documenti di viaggio;
 - (3) l'autenticità dei documenti giustificativi forniti dal richiedente;
 - (4) la finalità del viaggio e del soggiorno;
 - (5) eventuali oggetti o sostanze trasportati dal viaggiatore;
 - (6) una possibile vittima della tratta di esseri umani o di un reato elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240;
 - (7) una possibile connessione con un reato elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240;
 - (b) un rischio di immigrazione illegale, basato su dubbi riguardanti:
 - (1) l'identità di una persona (compreso l'uso improprio di documenti di viaggio autentici);
 - (2) l'autenticità dei documenti di viaggio;
 - (3) l'autenticità dei documenti giustificativi forniti dal richiedente;
 - (4) la finalità del viaggio e del soggiorno;
 - (5) i mezzi di sussistenza;
 - (c) un alto rischio epidemico, basato su dubbi riguardanti:
 - (1) l'autenticità dei documenti giustificativi forniti dal richiedente;
 - (2) una persona che presenta evidenti sintomi e segni di una malattia con potenziale epidemico o che potrebbe aver soggiornato in un paese collegato a un alto rischio epidemico o a qualsiasi altra forma di esposizione a un alto rischio epidemico, provenire da tale paese o averlo attraversato.

3. La condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), si considera soddisfatta se il sistema d'informazione ETIAS ha accertato che il richiedente ha presentato le informazioni o i documenti aggiuntivi richiesti.
4. La condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), si considera soddisfatta se il sistema d'informazione ETIAS ha accertato che l'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore per ulteriori verifiche o ne chiede l'apposizione ha selezionato uno o più motivi di cui all'articolo 4 e le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Motivi per l'apposizione di un indicatore "ulteriori verifiche necessarie"

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), l'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore o ne chiede l'apposizione seleziona almeno uno dei seguenti motivi a sostegno dell'apposizione dell'indicatore "ulteriori verifiche necessarie":

- (a) dubbi sull'autenticità dei dati/documenti;
- (b) dubbi sull'affidabilità delle dichiarazioni rese dal richiedente; oppure
- (c) dubbi sulla veridicità dei dati/documenti.

Articolo 5

Informazioni aggiuntive di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240, collegate a un indicatore "ulteriori verifiche necessarie"

1. Le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240, che devono essere fornite dall'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore ai fini di verifiche in seconda linea o ne chiede l'apposizione, sono le seguenti:
 - (a) uno o più rischi di cui all'articolo 3, paragrafo 2; e
 - (b) uno o più motivi di cui all'articolo 4.
2. Se del caso, esse comprendono anche le informazioni o i documenti forniti dal richiedente a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 6

Condizioni per l'apposizione di un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto"

1. Un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto" può essere apposto all'autorizzazione ai viaggi a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240 se è accertato che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) dal trattamento manuale è emerso che il riscontro positivo costituiva un falso riscontro positivo o che non vi è alcun motivo per rifiutare l'autorizzazione ai viaggi;
 - (b) vi è il rischio che tale riscontro positivo si ripeta alla frontiera; e
 - (c) sono stati forniti almeno uno dei motivi per l'apposizione di un indicatore di cui all'articolo 8 della presente decisione e le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240.
2. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato può chiedere l'apposizione di un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto" all'autorizzazione ai viaggi se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), sono soddisfatte.

Articolo 7

Soddisfacimento delle condizioni per l'apposizione di un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto"

1. Le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), si considerano soddisfatte se l'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore o ne chiede l'apposizione ha fornito una dichiarazione attestante che il riscontro positivo costituiva un falso riscontro positivo o che non vi è alcun motivo per rifiutare l'autorizzazione ai viaggi e che sussiste il rischio che tale riscontro positivo si ripeta alla frontiera.
2. Ai fini del soddisfacimento della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il sistema d'informazione ETIAS accerta automaticamente se uno o più motivi di cui all'articolo 8 sono stati selezionati dall'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore o ne chiede l'apposizione e se le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono pervenute dal richiedente.

Articolo 8

Motivi per l'apposizione di un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto"

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), l'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore o ne chiede l'apposizione seleziona almeno uno dei seguenti motivi a sostegno dell'apposizione dell'indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto":

- (a) falso riscontro positivo; oppure
- (b) riscontro positivo confermato che non dovrebbe comportare il rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi.

Articolo 9

Informazioni aggiuntive di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240 collegate a un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto"

1. Le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240, che devono essere fornite dall'unità nazionale ETIAS che appone l'indicatore o ne chiede l'apposizione alle autorità di frontiera in relazione all'indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto", sono le seguenti:
 - (a) indicazione del nome del sistema di origine del riscontro positivo; e
 - (b) numero di riferimento/identificativo Schengen del fascicolo, della registrazione o della segnalazione che ha determinato il riscontro positivo negli altri sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Le informazioni aggiuntive possono comprendere anche le informazioni o i documenti forniti dal richiedente a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 10

Durata dell'apposizione di un indicatore

1. Un indicatore "ulteriori verifiche necessarie" è eliminato conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto" rimane attivo per tutto il periodo di validità della relativa autorizzazione ai viaggi.
3. Tuttavia, un indicatore "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto" è automaticamente eliminato quando è cancellato il fascicolo, la registrazione o la segnalazione che ne è alla base nel sistema di informazione dell'UE di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240 collegato al "falso riscontro positivo/nessun motivo di rifiuto".

Articolo 11

Formato e lingua

Le informazioni aggiuntive di cui agli articoli 5 e 9, ad eccezione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi forniti dal richiedente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 12

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10.12.2020

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione

